



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario	Presidente
dr. Guido Petrigni	Consigliere
dr. Giuseppe Vella	Primo Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23723** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 53579, reso da **Conti Domingo**, in qualità di consegnatario di beni mobili del **Comune di Montefelcino (PU)** per l'esercizio finanziario **2021**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella e il P.M., in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata da **Conti Domingo**, in qualità di

	consegnatario di beni mobili del Comune di Montefelcino.	
	2. Con la relazione d'irregolarità n. 559/2024 il magistrato istruttore ha	
	riferito che il Conti ha trasmesso il conto al Comune in data 9 aprile	
	2022 e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 233, comma 1, del D.lgs.	
	n. 267/2000, mentre l'Ente lo ha depositato presso questa Sezione	
	Giurisdizionale in data 25/6/2022; considerato che il rendiconto	
	dell'Ente è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del	
	6/5/2022, ne consegue che il deposito presso questa Sezione è stato	
	effettuato entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D.lgs. n.	
	267/2000.	
	Il conto reca la firma digitale del consegnatario Conti Domingo,	
	Responsabile del Settore Demografico-Scolastico, nominato con	
	delibera di Giunta comunale n. 19 del 26/5/2021.	
	Il conto risulta, inoltre, vistato dal Responsabile del Servizio	
	Finanziario, dott.ssa Antonella Zenobi.	
	Evidenzia, ancora, il magistrato istruttore che in sede di deposito non è	
	stata allegata la relazione dell'Organo di controllo interno, prevista	
	dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrà acquisita nel corso	
	del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.	
	3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all'obbligo della	
	resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il	
	magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti	
	locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale	
	per il <i>"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico</i>	
	<i>denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro</i>	
	2	

che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ai detti agenti”.

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata al Conti, con nota istruttoria n. 710 del 16 aprile 2024 è stato chiesto al Comune di Montefelcino d’indicare se il medesimo funzionario fosse stato individuato come consegnatario con “*debito di custodia*” o se trattavasi di consegnatario con “*debito di vigilanza*”.

È stato richiesto, altresì, il deposito di tutta la documentazione utile ai fini della revisione del conto (atto di nomina dell'agente contabile, lista di carico e scarico dei beni, delibera di approvazione...) e l'invio di un'ulteriore copia del conto, in quanto quella depositata risultava soltanto parzialmente leggibile.

Con nota prot. 2740 del 17 aprile 2024 l'Ente ha comunicato che: *"Il Comune non ha consegnatari con debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza"*.

Successivamente, con nota dell'11 maggio 2024, acquisita al prot. 912/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, il comune di Montefelcino ha depositato, tramite Daed, la determina del Responsabile dei Servizi Finanziari di parifica del conto e la delibera del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: *"L'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario"*.

Il conto presentato, infatti, comprende: automezzi, attrezzature e sistemi informatici, macchine, impianti, arredamenti, in uso presso il comune di Montefelcino.

Nel conto sono elencati n. 1.298 beni e per ciascuno di essi vengono riportati una breve descrizione, gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).

	Il conto presenta una consistenza iniziale pari a € 164.764,09, un carico	
	pari a zero, uno scarico pari a zero e una consistenza finale pari a €	
	164.764,09.	
	Alla luce anche di quanto dichiarato dall'Ente con nota prot. 2740 del	
	17 aprile 2024, il magistrato istruttore ha affermato che l'atto depositato	
	dal Conti come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come	
	conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei	
	ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile	
	e da esso custoditi (v. Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez.	
	Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).	
	5. All'odierna udienza, assente il Conti, il P.M. ha concluso per la	
	dichiarazione d'improcedibilità del giudizio di conto.	
	DIRITTO	
	1. Oggetto dell'odierno giudizio è il conto reso da Conti Domingo, in	
	qualità di "consegnatario di beni mobili" del Comune di Montefelcino	
	per l'esercizio finanziario 2021.	
	2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è	
	improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per	
	debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non	
	come agente contabile.	
	In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827	
	del 1924, <i>"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna</i>	
	<i>mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe,</i>	
	<i>registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il</i>	
	<i>consegnatario è addetto"</i> .	
	5	

A sua volta, l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che:

“I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, a differenza di quelli con debito di custodia, di cui all’art. 11.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consignatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consignatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e,

	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione	
	amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria	
	sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).	
	In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di	
	custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di	
	"magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali	
	di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con	
	configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso	
	"obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli	
	elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non	
	già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	D'altro canto, lo stesso Comune di Montefelcino con nota prot. n. 2740	
	del 17/4/2024 ha comunicato che <i>"Il Comune non ha consegnatari con</i>	
	<i>debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in</i>	
	<i>autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di</i>	
	<i>vigilanza"</i> .	
	7	

	Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario Conti un	
	mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”, venendo,	
	dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.	
	Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato	
	improcedibile.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a	
	pronunzia sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio	
	di conto riguardante Conti Domingo , consegnatario di beni mobili in	
	servizio presso il Comune di Montefelcino nell’anno 2021 .	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria in data 29 gennaio 2025	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott. Valerio Carletti	
	(f.to digitalmente)	
	8	